

DALLO STATUTO
DEL COMUNE DI SAN MINIATO AL TEDESCO

(1337)^(*)

^(*) La dicitura Lib. indica il numero del libro costituente lo statuto (i libb. sono cinque); rub., invece, l'articolo statutario. Poiché la successione delle rubriche sul manoscritto presenta numerosi errori e lacune, la prima delle due cifre che ne segnalano ciascuna è quella presente sul testo originale, la seconda, racchiusa tra parentesi uncinate, è quella che risulta dalla corretta numerazione degli articoli.

1. Lib. II; rub. LXXXVIII, <LXXXIX>.

Della pena per i magnati che offendono i popolani.

Se un magnate o nobile della terra di San Miniato o del suo distretto avesse offeso o incaricato di offendere in qualsiasi modo e con qualsiasi tipo di offesa un popolano di San Miniato o del distretto; oppure se avesse dato aiuto, appoggio, consiglio e ausilio a chi offendeva il popolano, incitandolo con parole od azioni, venga condannato dal podestà o dal capitano del popolo di San Miniato a pagare, oltre alla singola pena, il doppio di quella che avrebbe dovuto corrispondere un popolano macchiatosi dello stesso reato.

Qualora poi l'offeso fosse uno dei signori Dodici difensori del popolo o facesse parte della Società di giustizia della terra di San Miniato, oppure risultasse a questa affiliato, venga [il magnate] condannato a rifondere il triplo della pena che sarebbe stata inflitta ad un popolare colpevole di tale azione, come sopra si è detto, compresa anche in questo caso l'ammenda di base.

Al pagamento di tali multe siano condannati tanto i responsabili quanto i loro mallevadori, il padre per il figlio, il figlio per il padre, il nonno per il nipote, il nipote per il nonno, il fratello carnale per il fratello, lo zio per il nipote, cioè per il figlio del fratello carnale; e tale nipote, ossia il figlio del fratello carnale, per lo zio da parte di padre; e ciò di persona oppure nei beni, di fatto, e con tutti i *remediis pretoriis*.

Il podestà, il capitano oppure uno di essi, per l'autorità loro conferita, siano tenuti a procedere circa le dette cose e debbano punire i colpevoli a richiesta dell'offeso, su base di accusa, di denuncia e di inchiesta, nonché d'ufficio, secondo ciò che da loro stessi sia stato sollecitato. Chi di costoro avrà per primo iniziato la causa preferibilmente la conduca a termine, senza che l'altro possa intromettersi ulteriormente.

Tanto il podestà quanto il capitano abbiano pieno, libero e totale arbitrio nelle dette questioni e nelle altre che seguiranno. Ma qualora

uno di loro non osservasse le citate disposizioni o alcuna di esse e, comunque, risultasse in qualcosa negligente, incorra nell'ammenda di 100 lire, pena che il camarlengo del comune dovrà trattenere dal suo salario, e alla quale sarà condannato durante il periodo di sindacato.

Se poi un nobile o magnate non soggetto alla giurisdizione del comune di San Miniato compisse o facesse compiere un'offesa analoga a quelle sopradette, si proceda nello stesso modo da parte del podestà o del capitano nei confronti di lui, di un suo zio, del nipote, del fratello, e di chiunque ad esso più vicino per grado di parentela. Questi venga condannato alle dette pene per autorità della presente rubrica, come se fosse stato lui a commettere il reato e ad avere, di conseguenza, perpetrato l'offesa. Si esiga l'ammenda da tale parente stretto del magnate non soggetto alla giurisdizione del comune di San Miniato, dal suo mallevadore, dal fratello, dallo zio, dal nipote e dagli altri detti congiunti per parte di padre, come è già stato enunciato in altro articolo.

Qualora avvenisse una pacificazione riguardo ai detti reati, alle offese o a qualcos'altro del genere, la pace non sia di alcun giovamento e non costituisca un pretesto per attenuare o diminuire in qualche modo l'entità della pena.

I suddetti podestà e capitano, nonché ciascuno di loro, possano e debbano eseguire queste condanne nei beni e in qualsiasi cosa spettante ai detti magnati o ad alcuno di essi, anche se troveranno che tali sostanze o parte di queste appartengono ad una donna per diritto di dote, oppure sono pertinenti ad un'altra persona che abbia rivendicato tali diritti dotali, o alla quale essi spettino a qualsiasi altro titolo. Questi diritti non potranno in nessun modo rappresentare un impedimento per l'esecuzione dei citati provvedimenti; e tale donna o tale persona non venga assolutamente ascoltata circa le sue rivendicazioni e la difesa dei detti beni in contrasto con l'esecuzione, né dal podestà, né dal capitano, né dai loro ufficiali.

Il podestà, il capitano e, singolarmente, ognuno dei due debbano far catturare il malfattore o condannato, per poi trattenerlo personalmente, a richiesta di colui che avesse pagato l'ammenda in suo favore, oppure del suo procuratore. Debbono anche dare al reo o al suo procuratore, che li riceverà in vece di costui, i beni e le cose appartenenti all'accusato che erano stati presi come tenuta, soluzione e pagamento fino all'estinzione della multa e alla corresponsione delle spese; e ciò con procedimento abbreviato e sommario, senza alcun pronunciamento o figura di giudizio, constatata solamente tale liquidazione.

Nobili o magnati del comune di San Miniato si intendano e siano

tutti coloro che si diranno di seguito ed ogni appartenente alle infra-scritte casate, nonché i loro discendenti, nati o che nasceranno per linea maschile, ed anche i figli naturali, e quelli del tutto o in parte legittimi, discendenti e nascituri per linea paterna. Le casate sono queste, cioè: famiglia dei Ciccioni o Malpigli, dei Mangiadori, dei Guizzi, degli Orlandini, dei conti di Collegalli, degli Scorniggiani, dei Lucardesi, dei Traini, dei Rustici, dei Bottecci, dei Giogli e di Carletto di ser Prozzi-valle dei Visconti.

Tutte le altre persone guelfe di San Miniato, delle pendici e del distretto si ritengano e siano popolari del popolo di San Miniato e godano di tutti i diritti, privilegi e onori, nonché degli uffici spettanti a detto popolo, secondo la forma dello statuto e dell'ordinamento comunale. Da tali diritti, privilegi, onori e uffici siano invece esclusi tutti i magnati, se non per quanto possa essere loro concesso da qualche articolo statutario del detto comune e popolo.

2. Lib. II; rub. LXXXXI <XCII>.

Della pena per chi offende gli ufficiali forestieri durante il periodo di sindacato o nei dieci giorni successivi.

Se una persona di San Miniato, del suo distretto o di qualsiasi altro luogo commettesse od eseguisse, oppure facesse commettere od eseguire alcun reato, ingiuria od offesa verso la persona di un ufficiale forestiero del comune di San Miniato, nei confronti di un suo fante, di un suo berroviere, oppure di un membro della sua corte; contro tutti costoro o uno solo di essi, dopo la fine del loro incarico, durante il periodo di sindacato o nei dieci giorni immediatamente successivi; e lo facesse a San Miniato, nelle sue prossimità, all'interno del distretto o, fuori di questo, in qualsiasi altro luogo, trattandosi di un popolare, cioè appartenente al popolo di San Miniato, sia condannato al doppio di quanto avrebbe dovuto esserlo secondo la forma dello statuto comunale nel caso in cui avesse offeso un popolare o un abitante di San Miniato. Se invece [il reo] fosse un magnate o un nobile sia condannato a corrispondere il triplo di ciò che avrebbe dovuto pagare se avesse offeso un popolare samminiatese, in rapporto a quanto emerge dallo statuto del suddetto comune.

Il podestà e il capitano del citato comune e, separatamente, ciascuno di essi, siano tenuti a procedere per via di accusa e di indagine, oppure in qualunque altro modo che a loro o ad ognuno di loro sem-

brerà opportuno, ed a punire e condannare secondo la detta forma. Fra costoro, colui che per primo avrà intrapreso la causa preferibilmente la conduca a termine, e l'altro non possa ulteriormente intromettersi.

3. Lib. II; rub. XXXI, <XXXII>.

Della pena per chi viola una donna.

Chiunque avesse rapito una donna o una fanciulla o l'avesse corrotta, o violata, oppure avesse giaciuto con lei e l'avesse carnalmente conosciuta, oppure ancora avesse cercato di giacere con lei ed avesse poi disconosciuto il fatto, venga punito dal podestà con una multa di 200 lire. Qualora egli non potesse pagare entro un certo termine per lui fissato nella sentenza, che sia punito nella persona secondo l'arbitrio del podestà.

Eccetto il caso in cui [la vittima] fosse la serva o l'ancella di qualcuno, e fosse consanguinea o comunque parente fino al terzo grado dell'uomo o della donna con cui si trova a servire oppure a fare da ancella. In tali circostanze il reo venga condannato ad una multa di 100 lire, semmai la donna fosse vergine, e se invece non lo fosse, sia condannato in lire 50. Nel caso in cui ella non fosse consanguinea o parente fino al detto grado dell'uomo o della donna come sopra si è detto, ma fosse di San Miniato o del suo distretto, ed anche vergine, il reo venga condannato a pagare 50 lire, che diverranno 25 se ella non era vergine. Se invece essa non era di San Miniato o del distretto ed era vergine, venga condannato in lire 25, e se non era vergine il reo debba pagare 10 lire. In ciascuno dei detti casi l'aiutante, l'istigatore o il complice sia condannato alla metà della pena.

Qualora poi tale serva o ancella avesse marito, non per questo si possa accrescere alcuna delle soprascritte ammende.

Tali disposizioni non abbiano luogo nei confronti delle pubbliche meretrici e delle ragazze figlie di sacerdoti. In tali casi il colpevole venga condannato a pagare 20 soldi e il suo complice 10.

In queste circostanze o in alcuna di esse il podestà non possa procedere in nessun modo, se non a seguito di un'accusa fatta e presentata presso di lui o di fronte alla sua curia dalla donna o ragazza stessa, dal suo procuratore, dalla madre, dal padre, dal fratello carnale, dalla sorella carnale, dal tutore, dall'amica, dal suo uomo o marito, da colui o da colei con cui ella si trova a servire o a fare da ancella, o da alcuno

di essi. In questo caso il podestà, la sua curia ed il giudice siano tenuti a procedere, a svelare il reato ed a punire il colpevole secondo la suddetta forma.

4. Lib. II; rub. LI, <LII>.

Della pena per chi «maciulla» lino in San Miniato e fila fuori casa.

Nessuna persona possa o debba maciullare il lino e gramolare o tendere lino macerato nella terra di San Miniato, oppure all'esterno nel raggio di venti braccia, alla pena di 20 soldi. Nessuna donna possa filare fuori casa alla pena di 5 soldi per ciascuna volta. E si dia credito alla relazione di un berrovicere di messer il podestà o di messer il capitano, ed anche alla denuncia di chiunque muovesse un'accusa sotto giuramento: si abbiano infatti come prove esaurienti e degne di fede.

Il podestà e il capitano possano esigere tali ammende di fatto e senza dover pronunciare una sentenza. Le suddette disposizioni dovranno essere bandite ogni mese.

5. Lib. II; rub. LXXXVI, <LXXXVII>.

Che le meretrici non possano stare o dimorare nella terra di San Miniato.

Nessuna pubblica meretrice o donna di cattiva condizione, vita e fama possa stare, abitare o risiedere in qualsiasi modo nella terra di San Miniato né fuori di essa, dalla porta ser Ridolfo fino alla villa di Felcino, ossia fino alla proprietà della chiesa di San Iacopo di Fuoriporta posta presso Felcino; né in tutta l'estensione di questo appezzamento; né dalla porta di Fagognana fino alla casa di Lotterio da Monte Calendi, e fino alla terra degli eredi di ser Ugolino di ser Barone posta sotto la torricella di Falconetta. E in modo particolare nella casa del fu Cellino di Buonaguída che si trova fuori dalla detta porta di Fagognana, lungo il fosso del comune. E neppure nella villa di Rubartinga; né fuori dalla porta di Santa Caterina fino alla casa di Michele di Niccolò posta presso il monastero nuovo iniziato vicino a detta porta; né in prossimità della porta di Poggio fino alla località detta Le Caselle, né in questo luogo, né dal castello di Circolo fino alla porta di Sant'Andrea e fino alla terra dei frati; oppure in qualsiasi altra parte dei citati

luoghi o attorno ad essi, alla pena di 100 soldi per ciascuna e ciascuna volta. Qualora la colpevole non paghi o non possa corrispondere tale ammenda, debba essere pubblicamente fustigata, attraverso tutta la terra di San Miniato.

Nessuno, poi, possa ospitare o trattenere costoro o una di esse nell'ambito dei detti luoghi, né possa dar loro del denaro, o da mangiare e da bere gratuitamente, oppure ospitarle di giorno o di notte nella sua casa di abitazione o altrove, pena la detta ammenda di 100 soldi per ciascuna delle dette donne e per ciascuna volta in cui avrà infranto la legge. Chiunque potrà accusare e denunciare sia le citate donne che le altre suindicate persone agenti contro le nominate disposizioni o contro alcuna di esse. Il nome dell'accusatore verrà tenuto segreto e non sarà scritto nel libro; la sua accusa o denuncia quanto alle cose predette, se accompagnata da giuramento, sarà ritenuta una prova piena, legittima e sufficiente.

Sia tuttavia concesso a tali donne di venire, entrare e stare nella terra di San Miniato ogni mercoledì, purché non vi pernottino.

Il podestà e il capitano, i loro giudici ed i loro ufficiali possano e debbano essere costantemente informati circa le predette cose, e siano tenuti a fare indagini e inchieste almeno una volta alla settimana, alla pena di 50 lire nel caso in cui fossero negligenti.

Ogni predetta disposizione contro tali donne ed i loro ospiti possa essere mandata ad esecuzione di fatto, senza scrittura, processo o alcuna prova. Le citate disposizioni vengano bandite ogni mese a cura del podestà, del capitano o di uno di costoro.

Qualora una meretrice fosse trovata in qualcuno dei luoghi sunnominati nell'atto o in procinto di compiere fornicazione, possa essere impunemente offesa da chiunque e con qualsiasi genere di ingiuria, purché non ne resti uccisa. Che la donna offesa fosse una meretrice e che fosse stata sorpresa in atto o in procinto di fornicare come si è detto, lo si creda per dichiarazione di tre testimoni degni di fede; e si abbia tale fede come prova sicura.

6. Lib. IV; rub. 62 <65>.

Dei panettieri.

Messer il capitano debba imporre ai panettieri ed alle fornaie che fanno il pane per venderlo al minuto di farlo del giusto peso e ben cotto; indicando il peso stesso e precisando quante once di pane si

possano comprare con 2 o 3 denari secondo i prezzi del momento, in rapporto ad eventuale carestia o abbondanza. Dal canto loro, essi debbano fare il pane secondo quanto ordinato e dichiarato dal capitano, pagando le tasse da lui stesso imposte.

Se un panettiere o una fornaia facesse qualcosa non in conformità con le suddette disposizioni o contro una di esse, venga condannato alla pena di 5 soldi ogni volta, anche se i pani rinvenuti malfatti o di peso inferiore fossero molti, e quindi non per ogni singolo prodotto. Il pane o i pani trovati imperfetti li debba consegnare. Il podestà dovrà incaricare il massario del comune di farli vendere all'incanto di fronte al palazzo della sua residenza, a favore del comune stesso.

Ogni forestiero proveniente da fuori del distretto di San Miniato che voglia portare pane da vendere alla terra di San Miniato o al suo distretto possa farlo liberamente come meglio potrà e riterrà opportuno, al prezzo da lui stesso fissato. Messer il podestà non possa né debba in alcun modo gravare né molestare o inquietare tale forestiero a causa del suo commercio di pane, né faccia pesare il pane dal medesimo quando costui si accinga ad uscire dal distretto di San Miniato.

7. Lib. V; rub. 54, <55>.

Che non si indossino le vesti, i gioielli e gli ornamenti proibiti.

Nessuna persona di alcuna condizione, età o sesso possa o debba portare, a San Miniato oppure nel distretto, in casa o fuori casa, su alcuna veste, cappuccio o cappellino, diadema¹ o ghirlanda, balreo² o scacciale³; su una cintura o su un qualsiasi altro ornamento o monile personale, oro, argento, smalto, perle, vetro, vacchetta, corallo, cristallo, ambra o qualsivoglia altra pietra preziosa; né avere o portare su una veste, un cappuccio, un cappellino, una ghirlanda o un diadema, in casa o fuori casa, alcun intaglio o alcuna immagine, figura e disegno di animale, di albero, di frutta, fiori, fronde o di altre cose dipinte, tessute, incise, applicate, disegnate o intagliate sugli oggetti suddetti o su alcuno di essi.

Non possa neanche indossare o portare, in casa oppure fuori, alcun indumento, cappuccio o cappellino che sia costituito da più di un pan-

¹ *Testiera*, diadema, secondo un uso tipico a Firenze e a Pistoia durante il XIV sec. (cfr. *Dizionario etimologico*, cit., ad voc.).

² Forse da connettersi al termine *barretto*, cioè berretto.

³ Termine di etimo incerto.

no, a meno che non si tratti di un unico pezzo diviso in due nel senso della lunghezza, purché solo di panno lana, e unicamente coi lati destro e sinistro di uguali dimensioni. Non si portino neppure, tanto in casa quanto fuori, sciamiti⁴ o vesti, cappucci, cappellini oppure diademi in seta.

Nessuna persona, sarto o cucitrice faccia intagliare o cucire, oppure venga incaricata di intagliare e cucire le suddette vesti che è proibito portare, secondo quanto disposto nel presente o in altro articolo, pena lire 25 per ciascun contravventore in ognuno dei detti casi e per ciascuna volta; ammenda soggetta a crescere per volontà del capitano del popolo.

Nessuna persona, di qualsiasi età, porti carnieri o scarselle se non di cuoio, lana o lino; nessuno dei quali abbia dorature o parti in argento, smalto, vetro, madreperla⁵, corallo, ambra o altra pietra preziosa. Nessuna donna, di qualunque età, indossi dei guanti⁶ in cui si trovino fregi d'oro o d'argento, dorature o argentature, smalto o pietre preziose, pena, in ciascuno dei detti casi, 5 lire per ogni contravventore, da accrescersi, anche in queste circostanze, a cura del capitano del popolo.

Nessuna donna possa indossare o portare alcun abito con strascico di tanta lunghezza che trascini a terra più di due braccia.

A nessun uomo di qualsivoglia età sia lecito portare o indossare alcuna giubba, farsetto o cotta in drappo di lino o di seta, oppure di ciambellotto⁷ e soriano⁸, esclusi i militi, i giudici ed i medici, per i quali tale divieto non abbia valore.

Nessuno porti alcuna borsa sulla quale sia intessuto, dipinto, inciso o applicato alcunché in oro o in argento, oppure sulla quale si trovi una qualche doratura o argentatura, uno smalto o una pietra preziosa, pena 10 lire per ciascun contravventore, da accrescersi in ognuno dei detti casi e per ciascuna volta a cura del capitano del popolo.

A chiunque sia però consentito indossare spille d'argento semplice o leggermente dorate, purché di peso non superiore alle 2 once. Ciascuna donna possa portare sulle sue vesti ricami del valore di 3 lire. Ad ognuno sia poi lecito portare anelli con smaltature, vetro e pietre

⁴ Tessuti o drappi multicolori, spesso in seta (sec. XIV; cfr. *Dizion. etim.*, cit., *ad voc.*).

⁵ *Naccara* o *nacchera*, tecnicamente la conchiglia della madreperla (sec. XIV; *ivi*).

⁶ *Ciroteca*, guanto (sec. XIV; *ivi*).

⁷ Da connettersi con *cammellotto*, «drappo fatto anticamente di pelo di cammello», poi anche d'altro pelo e, dal sec. XIII, anche di seta (cfr. *ivi*).

⁸ Tessuto di color bigio (*ivi*).

preziose. I militi, i giudici e i medici possano vestire qualsiasi tipo di cintura purché non intessuta con fili d'argento, e quelle spille di semplice argento o con leggera duratura che vorranno.

Qualsiasi persona possa avere e portare giubbe di due colori, ossia doppie a doghe. Ad ogni donna venga concesso di cingere cinture in seta semplice, lino, cuoio o lana, con fibbie, puntali, passanti e staffe, e con al massimo 12 spranghe di argento semplice o leggermente dorato.

Sulle armature si possano portare ornamenti e manufatti di ogni genere, in deroga alle presenti disposizioni.

Chiunque possa portare liberamente e senza pena cappotti foderati di altra stoffa, nonché fodere in drappo di lino, di zendado o di taf-fetà, monocolori, vergate o in spezzato, in un panno unico oppure diviso esattamente in due per lunghezza, a mo' di mantelli, tabarri, guarnacche⁹ o toghe.

Ogni donna che avesse vesti di sciamito al tempo degli ordinamenti sopra le decorazioni proibite, ossia nell'anno del Signore 1331, indizione terza, giorno 23 del mese di maggio, e ne avesse fatto allora commercio secondo tali ordinamenti, possa portare dette vesti liberamente e senza incorrere in ammende.

Il capitano del popolo, col vincolo del giuramento e alla pena di lire 25 (che potrà essere accresciuta in favore dell'erario pubblico ad opera dei sindaci che lo sottoporranno a sindacato), debba mandare per la terra di San Miniato, almeno ogni domenica, nei giorni di Pasqua e tutte le altre volte che vorrà, un suo collaboratore, oppure uno dei suoi notai con la *familia* che riterrà opportuna, a controllare e indagare circa i contravventori e coloro che non osservano tutte quante o anche una sola delle citate disposizioni. Nei confronti dei colpevoli possa procedere per interrogatorio, denuncia o accusa, e per ogni altra via e in ogni modo che riterrà conveniente.

Il capitano possa anche e debba eleggere e nominare delle guardie segrete, quante e quando vorrà, costituite da uomini della terra di San Miniato e del suo distretto, le quali denuncino e deferiscano ogni contravventore. Alle relazioni e denunce di queste si dia credito come a prove certe; ed i loro nomi vengano tenuti segreti. La metà delle ammende che venissero inflitte grazie alle loro delazioni ed alle loro informazioni spetti alla guardia autrice della denuncia stessa, l'altra metà venga attribuita al comune di San Miniato.

⁹ *Guarnacca*, «lunga sopravveste maschile, a guisa di mantello» (secc. XIII-XIV; *ivi*).

8. Lib. IV; rub. 80, <83>.

Che le strade maestre, le vie pubbliche e quelle vicinali, nonché i ponti vengano revisionati.

Le strade maestre, ossia la strada pisana, quella di Marcignana, la strada di Fucecchio, la strada di Santa Croce, quella di Castelfranco, quella di Platiglione, la strada della Val d'Egola che porta a Castelfiorentino, la strada di Coiano, e tutti gli altri tracciati che attraversano il distretto di San Miniato e il suo circondario devono essere revisionati, mantenuti in buono stato o nuovamente aperti a cura delle contrade di San Miniato e dei vari comuni nei luoghi consueti, secondo i termini fissati, posti e ordinati in ognuna delle dette strade; cioè da ciascuna contrada samminiatese e da ogni comune del distretto in quei tratti che essi sono soliti revisionare.

Il capitano riservi un'attenzione particolare alle vie pubbliche e vicinali, alle fonti, ai ponti e alle cisterne – tanto del comune quanto dei privati –, alle fosse, alle rive, alle carbonaie, alle mura ed alle fortificazioni del comune, potendo disporre al riguardo del più ampio potere e della più completa discrezione per tutto ciò che riterrà opportuno a conseguire l'utile, il buono stato, la conservazione, la riparazione e la cura delle vie e delle strade citate.

In rapporto a ciascuna di esse, nei casi previsti da singole disposizioni, proceda secondo quanto stabilito. Qualora invece non disponga di specifiche norme in proposito, porti ad esecuzione tutto ciò che riterrà utile per le suddette cose, le quali vengano eseguite conformemente alle indicazioni da lui fornite.

Si aprano poi nuove vie secondo il precetto statutario, ed egli le faccia realizzare nel rispetto dello statuto medesimo, il quale non richiami, ma difenda, riparando e mantenendo in buono stato i tracciati.

Protegga quindi le strade, le vie pubbliche e quelle vicinali da tutti i comuni e le università vicine, non permetta che vengano occupate per qualsiasi motivo, e non consenta che le acque correnti possano essere deviate dal loro corso usuale. Nel caso in cui ne individui qualcuna mutata oppure gli venga sporta denuncia circa la deviazione di qualche rivolo, faccia in modo che questi tornino ai percorsi consueti.

Imponga anche di restaurare, rinforzare, abbellire e mantenere in efficienza le cisterne, tanto quelle pubbliche quanto quelle private; e faccia revisionare e rinforzare i canali e le altre opere necessarie. Provveda poi che vengano ben tenute le rive, le carbonaie e le altre fosse o

antifosse del comune. Faccia restaurare le mura e le porte, nonché consolidare, rafforzare e riparare le torri.

In modo particolare egli dovrà far costruire e rimettere in funzione il ponte di Marcignana, che normalmente si trova sul fiume Elsa nel territorio di detta villa, il ponte dell'Egola, che è su questo fiume lungo la strada per Balconivisi, il ponte situato nella valle ai piedi della costa per la quale si scende verso Cusignano e dove termina la via che conduce a Corniano.

Spetti quindi all'ufficio di detto messer il podestà far aprire *ex novo* una o più vie nei dintorni e nel distretto di San Miniato, in quel luogo o in quei luoghi in cui gli sembrerà che possano essere utili o necessarie. Su ciò egli abbia piena balia e totale arbitrio.

9. Lib. IV; rub. 106, <111>.

Sulla lunghezza, l'ampiezza e i termini delle strade e delle vie.

La strada detta pisana, la quale inizia ai confini di Montopoli e si protende fino al fiume Elsa ha una lunghezza di 3450 canne¹⁰ e una larghezza, dai citati confini con Montopoli al ponticello sul rio di Ubacula nel borgo di Santa Gonda, di braccia 14, escluse le fosse. Queste ultime, esistenti su entrambi i lati della strada, devono avere un'ampiezza di 2 braccia; a parte i casi in cui siano stati costruiti dei muri lungo qualche tratto del citato percorso anteriormente al 1288, i quali non possano venire rimossi. Quelli successivi a detta data siano invece distrutti.

La strada dovrà essere revisionata e mantenuta in buono stato dagli uomini dei comuni di Comugnori, Montalto e San Romano, dai ricordati confini di Montopoli fino al termine infisso presso l'angolo della torre un tempo appartenente agli eredi di Lazzaro, ossia per un tratto che si estende nei detti comuni lungo 360 canne. A partire da questo termine venga revisionata e riparata dagli uomini del comune di Stibbio fino al fiume Egola, per una lunghezza di canne 470. Il pezzo successivo, fino al rio di Scoccolino, sia a cura del comune di Cigoli, per un tratto di 701 canne; fino alla via di Fonte Vivo e all'angolo del muro appartenente agli eredi di ser Bertoldo, sia a cura del comune di

¹⁰ Una canna corrispondeva a 4 braccia, circa metri 2,334.